



Comm.Trib. Prov. Isernia
Sezione III

Sentenza del 19/01/2006 n. 158

Intitolazione:

Irap - Presupposto dell'imposta - Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Esercizio abituale di un'attivita' autonomamente organizzata
Fattispecie - Attivita' di lavoro autonomo esercitata senza dipendenti e con attrezzatura limitata a pochi beni mobili - Insussistenza.

Massima:

Il presupposto dell'Irap e' l'organizzazione autonoma che, per produrre "ricchezza aggiuntiva", non puo' prescindere da una combinazione di fattori produttivi, che non implica l'attivita' del titolare il quale assume funzioni di coordinamento, controllo ed indirizzo, sicche', laddove l'attivita' del titolare, di lavoro autonomo, sia prevalente rispetto all'organizzazione di mezzi o al concorso significativo di lavoro di terzi, manca il presupposto dell'imposta.

Testo:

Fatto

A.D., nato a Isernia ed ivi domiciliato in via ===== === ricorre, tempestivamente e ritualmente, avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Isernia, in relazione all'istanza di rimborso dell'IRAP dell'anno 2000.

Premesso che svolge attivita' di consulente del lavoro, osserva che l'IRAP presenta profili di incostituzionalita' ed in particolare per il lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni. A supporto della tesi cita varie sentenze delle Commissioni Tributarie che si sono gia' pronunciate in materia. Chiede, pertanto, la trasmissione degli atti, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza, alla Corte Costituzionale e che si dichiari, inoltre, in accoglimento del ricorso, il diritto al rimborso della somma reclamata, con interessi e vittoria di spese del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate di Isernia, costituitasi in giudizio, nel chiedere il rigetto del ricorso perche' infondato, osserva che l'IRAP e' un'imposta reale che prescinde da quanto contestato dal ricorrente e, tanto e' vero, che fu istituita ai fini di una semplificazione, eliminando altre imposte a carico dei professionisti lavoratori autonomi, vedi: ILOR, CSSN, ICIAP, tassa sulle concessioni di partita iva, imposta sul patrimonio netto delle imprese e altri tributi minori.

Osserva, inoltre, che la Sentenza della Corte Costituzionale, n. 156/2001, che nelle more e' intervenuta in materia, non puo' essere presa in considerazione in quanto nel dispositivo non statuisce cio' che nella motivazione ha affermato; infatti, nella motivazione pone il problema dell'assoggettabilita' all'IRAP dei lavoratori autonomi privi di struttura organizzativa, ma nel dispositivo "tace" la eventualita'.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e condannarsi il ricorrente alle spese di giudizio.

Motivi della decisione

La Commissione, nel tacere in merito al profilo di incostituzionalita' in quanto la Corte, nelle more, si e' gia' pronunciata con Sentenza n. 156/2001, osserva che il ricorso e' fondato e merita accoglimento.

E' opportuno procedere ad una valutazione preliminare del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta di cui al caso in esame; l'art. 2, del decreto detto, fissa il presupposto dell'imposta e la individua

nell'esercizio abituale di una attivita' diretta alla produzione ed allo scambio di beni, ovvero alla prestazione dei servizi; i soggetti passivi sono individuati nell'art. 3, tra le societa' e le persone fisiche, che esercitano una o piu' attivita' di cui all'art. 2. il legislatore, nella sua discrezionalita', ha individuato, nel prodotto delle attivita' autonomamente organizzate, un nuovo codice di capacita' contributiva che puo' definirsi "valore aggiunto" trasformatosi in reddito per l'organizzazione dell'attivita'; pertanto l'IRAP ha un carattere di realita' comunque espressivo di capacita' contributiva in quanto organizzazione di attivita'. Mentre per l'attivita' d'impresa, l'elemento organizzativo e' connaturato, per il lavoro autonomo, l'organizzazione non e' sempre indispensabile, nel senso che e' possibile ipotizzare una professione in assenza di elementi di organizzazione.

Tanto premesso, appare del tutto evidente che il presupposto dell'IRAP, sia l'organizzazione autonoma che, per produrre "ricchezza aggiuntiva", non puo' prescindere da una combinazione di fattori produttivi, che non implica l'attivita' del titolare il quale assume funzioni di coordinamento, controllo ed indirizzo. Si puo' affermare, quindi, che laddove l'attivita' del titolare, di lavoro autonomo, sia prevalente rispetto all'organizzazione di mezzi o al concorso significativo di lavoro di terzi, manca il presupposto dell'imposta di cui trattasi.

Nel caso di specie, il ricorrente, esercente l'attivita' professionale di consulente del lavoro, non ha una struttura organizzativa tale da considerarsi prevalente, rispetto al proprio lavoro, tanto da considerarsi una piccola azienda.

L'Ufficio, ma non di meno il ricorrente, si e' limitato a valutazioni dottrinarie, pur di pregio, ma incombendo sudi Esso l'onere della prova posta a base della pretesa tributaria, non fornisce la prova, in relazione all'organizzazione dello Studio del Professionista ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.